

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi – Var. ex Art. 89 NTO

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Idraulica

AI SENSI DELLE DGRV N. 3637/2002, DGRV N. 1322/2006 E DGRV N. 2948/2009

PI
VARIANTE 1
VARIANTE 2

ADOZIONE DCC N. 51 DEL 6 DICEMBRE 2013 – APPROVAZIONE DCC N. 27 DEL 3 GIUGNO 2014
ADOZIONE DCC N. 22 DEL 28 APRILE 2015 – APPROVAZIONE DCC N. 38 DEL 27 LUGLIO 2015
ADOZIONE DCC N. 08 DEL 28 GENNAIO 2019 – APPROVAZIONE DCP N. 18 DEL 16 MAGGIO 2019

PROGETTAZIONE
Matteo Gobbo, pianificatore
Paolo Furlanetto, urbanista
con Alessia Rosin

SINDACO
Annalisa Rampin

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Davide Michelin

SETTORE URBANISTICA
Diego Fabbian
Elena Bortolazzo

SEGRETARIO
Giovanni Alvino

settembre 2020



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

Variante “non sostanziale” ai sensi dell’articolo 89 delle NTO

ASSEVERAZIONE

**ai sensi della DGRV n. 3637 del 13.12.2002, della DGRV n. 1322 del 10.05.2006 e
della DGRV n. 2948 del 03.08.2009**

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE “NON SOSTANZIALE” AL PI	pag. 3
3.	CONCLUSIONI	pag. 4

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate di seguito si ritiene che le modifiche normative introdotte con la **Variante "non sostanziale" ai sensi dell'art. 89 delle NTO del PI**, in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

Si rinvia alla documentazione di Variante al PI, costituita dalla Relazione con i relativi Allegati grafici e normativi.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE “NON SOSTANZIALE” AL PI

La presente Variante puntuale al PI è finalizzata a dare corso ad un adeguamento cartografico e normativo al Piano che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di introdurre tenuto conto di una specifica istanza finalizzata al riutilizzo ai fini turistico-ricettivi di un fabbricato ricadente in zona Fb (Aree per interesse comune).

La Variante parziale e puntuale al PI prevede l'individuazione nella tavola di PI di uno specifico simbolo di destinazione d'uso “T” speciale “s” (casa religiosa di ospitalità) ai sensi dell'art. 32 comma 6 delle vigenti NTO.

La Relazione di Variante documenta in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi alle modifiche apportate, deducendo che non sussistono elementi ostativi, sia in relazione alla conformità urbanistica, sia ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

Come si evince dal contenuto cartografico della presente Variante al PI, non viene minimamente influenzato in termini negativi l'equilibrio idraulico del territorio comunale.

Le modifiche contenute nella Variante puntuale al PI risultano perfettamente in armonia con gli obiettivi del PATI. Non essendo previsti incrementi di carico insediativo aggiuntivo, la Variante risulta compatibile e sostenibile.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione delle opere e degli interventi, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e del Consorzio di Bonifica competente, che hanno interessato il territorio di Pieve del Grappa.

In particolare si richiamano le prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o Varianti, che risultano utili ed opportune.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche sopra elencate e:

- visto il contenuto della modifica cartografica/normativa introdotta dalla Variante "non sostanziale" puntuale al PI;
- verificato che la modifica è finalizzata al riutilizzo ai fini turistico-ricettivi di un fabbricato ricadente in zona Fb (Aree per interesse comune).
- vista la non alterazione delle previsioni insediative comunali previste dalla Variante "non sostanziale" al PI;
- tenuto conto che la Variante "non sostanziale" al PI non comporta alcun incremento di carico insediativo significativo, né nuove previsioni e/o nuova occupazione di suolo;
- valutato che non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- considerato che per tutte le aree con capacità edificatoria vigente il rilascio del Permesso di Costruire sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

SI ASSEVERA

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322/2006, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante "non sostanziale" al Piano degli Interventi del Comune di Pieve del Grappa, ex art. 89 delle NTO, non comporta alterazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

settembre 2020

In fede:

dott. urb. Matteo Gobbo
